



Comune di Casamassima

Area Metropolitana di Bari

Delibera di Giunta Comunale

n. 143/2026 del 27/08/2026

Oggetto: PRIMA MODIFICA PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2026-2028, AGGIORNAMENTO SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO, SOTTOSEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE (PTFP).

Il giorno 27 del mese di Agosto dell'anno duemilaventisei alle ore 12.30 si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge, alla quale sono intervenuti i Sigg.ri

Nominativo	Presente/Assente	Nominativo	Presente/Assente
Nitti Giuseppe	P	Marinò Cristiano	P
Acciani Azzurra	P	Nacarlo Salvatore	P
Borracci Pasqua	P	Petroni Luigi	P

Presenti : 6

Assenti : 0

Presiede Nitti Giuseppe, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Pinto Anna Antonia.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27.02.2026, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27.02.2026, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2026 - 2028 ai sensi del D. Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 6, comma 1, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni nella L. 6 agosto 2021, n.113 *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*, il quale prevede che entro il 31 gennaio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, adottino il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), di durata triennale;

Dato atto che il PIAO, sulla base della definizione che ne dà il citato art. 6 del D.L. n. 80/2021 lettera c), deve contenere

“...omissis

- a) *gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;*
- b) *la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;*
- c) *compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche*

tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;

- d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;*
- e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;*
- f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;*
- g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.*

...omissis

Tenuto conto di quanto stabilito dal D.P.R. 24 giugno 2022 n. 81 e dal D.M. 30 giugno 2022 n.132 con i quali è stato approvato il Regolamento per la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso, tra le cui sezioni è prevista la confluenza del Piano dei fabbisogni di personale, di cui all'art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.44 del 26/03/2026 di approvazione del Piano Integrato di Attività e organizzazione (P.I.A.O.) per il triennio 2026/2028, in particolare la Sottosezione 3.3 - Piano Triennale dei fabbisogni di personale;

Visto che:

- in data 28/02/2026 è cessato per pensionamento il dipendente istruttore tecnico agrotecnico, area degli istruttori ex cat.C, matr.n.27, assegnato al Servizio di Gestione del territorio infrastrutture ed opere pubbliche;
- in data 29/06/2026, nota prot.n.17568, il dipendente matricola n.242, istruttore tecnico geometra area degli istruttori, ex cat.C, assegnato al Servizio di Gestione del territorio infrastrutture ed opere pubbliche, ha comunicato le proprie dimissioni volontarie dal servizio con decorrenza 01/08/2026 (ultimo giorno di servizio il 31/07/2026);

- in data 25/04/2026 è cessato dal servizio il dipendente matricola n.203, istruttore amministrativo, area degli istruttori, ex cat.C, assegnato al Servizio Affari generali servizi al cittadino;
- in data 31/07/2026 cesserà dal servizio per pensionamento il dipendente matricola n.25, istruttore amministrativo, area degli istruttori, ex cat.C, assegnato al Servizio Affari Generali Servizi al Cittadino;
- risulta al protocollo la richiesta del dipendente matricola n.50, istruttore di vigilanza, area degli istruttori, ex cat.C, di cambio profilo e di mobilità interna, assegnato al servizio di Polizia locale;
- in data 01/10/ 2026 cesserà dal servizio il dipendente matricola n.9, funzionario amministrativo, area dei funzionari e delle E.Q., ex cat.D, assegnato al Servizio di Polizia Locale;
- con determinazione racc.gen.le n.959 del 24/06/2026 è stato effettuato accertamento di entrata dal Comune di Gioia del Colle per le finalità di rafforzamento del servizio sociale professionale (LEPS) e quindi per l'assunzione di n.1 Funzionario Assistente sociale, area dei funzionari e delle E.Q., con vincolo di destinazione al Servizio Socio Culturale Servizi alla Persona;

Ritenuto, per quanto sopra, che si rende necessario provvedere ad un aggiornamento della programmazione del fabbisogno di personale e stabilito, dopo acquisizione delle necessità rappresentate dai responsabili dei servizi, di procedere come segue:

A) PER IL SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE

- assumere n.1 istruttore tecnico geometra, Area degli istruttori, ex cat.C., da assegnare a tempo indeterminato e pieno mediante ricorso alla procedura di scorrimento di graduatoria di altro Ente, secondo i criteri già delineati nella delibera G.C.n.152 del 24/07/2023 e qui confermati;
- assumere n.1 esecutore amministrativo, Area degli operatori esperti, ex cat.B mediante procedura di mobilità;

B) PER IL SERVIZIO AFFARI GENERALI SERVIZI AL CITTADINO

- autorizzare il cambio di profilo del dipendente matricola n.50, istruttore di vigilanza, area degli istruttori, ex cat.C, trasformandolo in istruttore amministrativo, area degli istruttori, ex cat.C, da assegnare per mobilità interna tenuto conto che:

- la disciplina della destinazione interna del personale rientra nell'ambito delle "determinazioni per la organizzazione degli uffici e delle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro" che possono essere assunte dagli organi di gestione dell'ente con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, ai sensi dell'art.5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e che, quindi, la modifica del profilo professionale è sussunta in capo alla Giunta Comunale, ed è disposta con atto cui consegue il recepimento nel contratto individuale di lavoro clausola modificativa sottoscritta dalle parti;
- le amministrazioni pubbliche - assoggettate ad una pluralità di vincoli e limiti assunzionali inderogabili, posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici - al fine di garantire il corretto funzionamento, possono ricorrere anche alla modifica dei profili professionali dei dipendenti;
- il CCNL comparto Regioni - Enti Locali sottoscritto in data 31.03.1999, all'art. 3, comma 2, introduce il principio della equivalenza e della fungibilità delle mansioni in base al quale al lavoratore possono essere richieste non solo le mansioni di assunzione ma anche le altre che nell'ambito della categoria di appartenenza possono essere rapportate a quelle in termini di equivalenza professionale;
- lo "*ius variandi*", pertanto, cioè la modifica del profilo, costituisce espressione della potestà di modificare l'organizzazione del lavoro, rendendolo maggiormente attinente agli interessi della P.A. e dell'Ente, in aderenza al principio della piena fungibilità delle mansioni riconducibili all'interno della medesima categoria;
- in merito alla equivalenza delle mansioni di cui all'art.52 del D.L.vo n.165/2001 l'elaborazione giurisprudenziale lavoristica, con specifico riferimento all'art. 2103 del codice civile, ha evidenziato che il profilo professionale è considerato "equivalente" quando l'attività del lavoratore si svolge con l'utilizzo ed il perfezionamento del corredo di nozioni, esperienze, perizia, attitudini e capacità tecnico-operative e tanto anche in base alla professionalità potenziale acquisita e perfezionata ed alle necessarie attività di formazione o addestramento;
- la modifica del profilo professionale del dipendente non comporta la modifica della dotazione organica e non comporta alcuna variazione nella spesa teorica occorrente che, pertanto, rimane confermata;
- nello svolgimento dei compiti di ufficio il dipendente in questione, si è utilmente occupato di attività che si collocano anche in campo amministrativo e che, quindi, possiede le competenze occorrenti alla copertura del profilo amministrativo;

C) PER IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

- assumere n.2 istruttore di vigilanza area degli istruttori, ex cat.C., a tempo indeterminato e pieno mediante ricorso a procedura di mobilità fra enti locali;

D) PER IL SERVIZIO SOCIO CULTURALE SERVIZI ALLA PERSONA

- copertura del posto di n.1 Assistente Sociale, Area dei Funzionari e delle E.Q., a tempo pieno e determinato mediante ricorso a contratto flessibile di somministrazione di lavoro. Detta assunzione in quanto eterofinanziata dal Fondo Povertà, non incide sul tetto al lavoro flessibile né sulla spesa complessiva di personale;

Viene annullata la copertura di n.1 posto di istruttore Amministrativo- Area degli Istruttori, ex cat.C, in quanto trasferita a copertura di pari posto e profilo presso il Servizio Gestione Economico Finanziaria.

E) PER IL SERVIZIO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

- assumere n.1 istruttore amministrativo/contabile mediante spostamento dell'unità, pari Area professionale (ex cat.C) ma diverso profilo, che non sarà più destinato al Servizio Socio Culturale Servizi alla Persona;
- assumere n.1 funzionario Amministrativo, area dei funzionari ed E.Q., mediante scorrimento di graduatoria di altri Enti secondo i criteri già delineati nella delibera G.C.n.152 del 24/07/2023 e qui confermati;

Visto il Decreto Legge 144/2026 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cui articolo 2 stabilisce che alle amministrazioni soggette alla disciplina dell'articolo 33 del decreto-legge 34/2019 non si applicano più i commi 557, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 296/2006;

Dato Atto, pertanto, che per gli enti destinatari del sistema fondato sulla sostenibilità finanziaria vengono meno i vecchi tetti storici rappresentati dalla media della spesa di personale del triennio 2011-2013 e, per gli enti un tempo non soggetti al patto di stabilità, dalla spesa sostenuta nel 2008;

Considerato che:

-dal 2020, per i Comuni, la possibilità di assumere personale è determinata principalmente dal rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti, secondo il meccanismo introdotto dall'articolo 33 del decreto-legge 34/2019 e dal decreto ministeriale 17 marzo 2020;

-detto sistema si è sovrapposto ai precedenti vincoli senza sostituirli completamente. Gli enti sono stati tenuti a verificare contemporaneamente:

- la sostenibilità finanziaria delle assunzioni;
- il rispetto dei valori soglia previsti dall'articolo 33;
- il contenimento della spesa complessiva entro i limiti storici della legge 296/2006.

-con il nuovo decreto questa sovrapposizione viene eliminata. Per Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni soggetti all'articolo 33, il parametro di riferimento diventa quello della sostenibilità finanziaria, senza il secondo controllo sui tetti storici.

-detta novità normativa non comporta l'eliminazione di tutti i vincoli poiché restano gli equilibri di bilancio, i valori soglia dell'articolo 33, le verifiche sulla sostenibilità finanziaria e i limiti specifici previsti per determinate tipologie di spesa;

Dato atto che le modifiche programmate, consistendo esclusivamente in una sostituzione di personale cessato o in assunzioni eterofinanziate, cioè realizzate con fondi non di bilancio, non comportano maggiori oneri finanziari per l'ente;

Ritenuto, per quanto innanzi, di confermare il rispetto del vincolo dei limiti previsti dall'art. 33 co. 2 del D.L. n. 34/2019 in tema di facoltà assunzionali come da prospetti allegati alle delibere c.c.nnrr. 4 e 5 del 27/02/2026 e G.C.n.44 del 26/03/2026 che qui sono aggiornati sulla base delle risultanze dell'ultimo rendiconto approvato con delibera c.c.n.19 del 29/04/2026;

Dato atto altresì che la presente modifica alla Sottosezione 3.3 Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale del PIAO 2026-2028 ha ottenuto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti giusto verbale n..... del .../.../2026 acquisito al protocollo Generale dell'Ente n. del allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (allegato 1);

Visti

- l'art. 30, co. 2-bis del D.Igs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. — cd. T.U.P.I. in materia di "passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse", il quale dispone altresì che le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria;

- l'art. 34-bis, del D.Igs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. — cd. T.U.P.I. in materia di mobilità del personale, il quale, al comma 1, prevede che le Amministrazioni pubbliche, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste; al successivo comma 5 stabilisce inoltre che le assunzioni effettuate in violazione del medesimo articolo sono nulle di diritto;

Rilevato che:

- dal 7 Luglio 2019, giorno di entrata in vigore della Legge 56/2019, "Legge Concretezza", al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio

2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001."

- l'articolo 1, comma 14 ter, del d.l. n. 80/2021 ha prorogato fino a tutto il 2024 la facoltatività della mobilità volontaria prima della indizione di concorsi pubblici;

- dal 25 febbraio 2025 la legge 21/02/2025, n.15, di conversione con modifiche del decreto legge 27/12/2024, n.202, cd.milleproroghe, ha reso nuovamente facoltativa la mobilità volontaria fino al 31/12/2025;

- dal 15/03/2025 il decreto 14/03/2025 n.25, cd. decreto PA, convertito in Legge 9 maggio 2025, con la modifica dell'art. 30, comma 2bis, D.Lgs. 165/2001, ha ridefinito la mobilità volontaria come obbligo di utilizzo di quota parte di capacità assunzionale a decorrere però dal 1° gennaio 2026;

- pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2026 è previsto l'obbligo di riservare alla mobilità volontaria una quota del 15% delle *"facoltà assunzionali impegnate nell'anno"*, quindi calcolata sul costo degli ingressi programmati. L'obbligo di riserva preventiva sussiste solo nel caso in cui le assunzioni programmate siano pari o superiori a 10. Inoltre, tale meccanismo si applica agli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato superiore a 50.

Per le amministrazioni che non sono tenute ad applicare la riserva di cui sopra non vi è alcun obbligo di esperimento della procedura di mobilità prima di un concorso; la mobilità rientra in una delle opzioni facoltative per il reclutamento del personale;

Verificato che l'Ente, a cui si applica detta disposizione, soddisfa le condizioni richieste;

Confermato che, non sussistendo presso questo Comune, proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo pieno/parziale e indeterminato per le professionalità richieste, è opportuno avvalersi della facoltà di utilizzare personale collocatosi tra gli idonei in graduatorie a tempo indeterminato formate da altre pubbliche amministrazioni;

Valutato che la possibilità di utilizzare, ai fini della copertura di posti vacanti in dotazione organica, la graduatoria concorsuale in corso di validità approvata da altre Amministrazioni pubbliche risponde all'esigenza di semplificare l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e razionalizzare la gestione del personale dei singoli Enti, rendendo più spedita, efficace ed economica l'azione amministrativa;

Vista, altresì, la delibera G.C.n.152 del 24/07/2023 con la quale si è adottato atto di indirizzo finalizzato all'attuazione delle assunzioni inserite nella programmazione del personale anno 2023 e con la quale sono stati definiti i criteri per l'individuazione della graduatoria da scorrere che qui si conferma per l'anno 2026;

Preso Atto che il Responsabile del servizio AA.GG. Servizi al Cittadino ha espresso parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 attestando, ai sensi dall'articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'adozione del presente atto;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del servizio di Gestione Economico Finanziaria in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49, 1° comma, e dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art. 4, c. 5, CCNL 23.2.2026 che così dispone:

“5. Sono, altresì, oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni di personale, ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il diritto di informativa alle OO.SS. L'informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima dell'adozione degli atti. L'informativa relativa al piano triennale dei fabbisogni di personale ed alle modalità attuative dello stesso è seguita da un incontro di approfondimento con i soggetti sindacali di cui all'art. 7, comma 2 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie).”

Vista la nota prot.n.20633 del 30/07/2026 con la quale è stata data informativa alle organizzazioni sindacali ai sensi della surrichiamata normativa e dato atto che non è stata richiesta la convocazione di alcun tavolo di discussione;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa riportate,

di **APPROVARE** la variazione Sottosezione 3.3 “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale” del PIAO 2026/2028 di cui alla delibera G.C. n.44/2026, stabilendo che si proceda come segue:

A) PER IL SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE

- assumere n.1 istruttore tecnico geometra, Area degli istruttori, ex cat.C., da assegnare a tempo indeterminato e pieno mediante ricorso alla procedura di scorrimento di graduatoria di altro Ente, secondo i criteri già delineati nella delibera G.C.n.152 del 24/07/2023 e qui confermati;

- assumere n.1 esecutore amministrativo, Area degli operatori esperti, ex cat.B mediante procedura di mobilità;

B) PER IL SERVIZIO AFFARI GENERALI SERVIZI AL CITTADINO

- autorizzare il cambio di profilo del dipendente matricola n.50, istruttore di vigilanza, area degli istruttori, ex cat.C, trasformandolo in istruttore amministrativo, area degli istruttori, ex cat.C, da assegnare per mobilità interna tenuto conto che:

-la disciplina della destinazione interna del personale rientra nell'ambito delle "determinazioni per la organizzazione degli uffici e delle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro" che possono essere assunte dagli organi di gestione dell'ente con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, ai sensi dell'art.5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e che, quindi, la modifica del profilo professionale è sussunta in capo alla Giunta Comunale, ed è disposta con atto cui consegue il recepimento nel contratto individuale di lavoro clausola modificativa sottoscritta dalle parti;

- le amministrazioni pubbliche - assoggettate ad una pluralità di vincoli e limiti assunzionali inderogabili, posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici - al fine di garantire il corretto funzionamento, possono ricorrere anche alla modifica dei profili professionali dei dipendenti;

- il CCNL comparto Regioni - Enti Locali sottoscritto in data 31.03.1999, all'art. 3, comma 2, introduce il principio della equivalenza e della fungibilità delle mansioni in base al quale al lavoratore possono essere richieste non solo le mansioni di assunzione ma anche le altre che nell'ambito della categoria di appartenenza possono essere rapportate a quelle in termini di equivalenza professionale;

- lo "*ius variandi*", pertanto, cioè la modifica del profilo, costituisce espressione della potestà di modificare l'organizzazione del lavoro, rendendolo maggiormente attinente agli interessi della P.A. e dell'Ente, in aderenza al principio della piena fungibilità delle mansioni riconducibili all'interno della medesima categoria;

- in merito alla equivalenza delle mansioni di cui all'art.52 del D.L.vo n.165/2001 l'elaborazione giurisprudenziale lavoristica, con specifico riferimento all'art. 2103 del codice civile, ha evidenziato che il profilo professionale è considerato "equivalente" quando l'attività del lavoratore si svolge con l'utilizzo ed il perfezionamento del corredo di nozioni, esperienze, perizia, attitudini e capacità tecnico-operative e tanto anche in base alla professionalità potenziale acquisita e perfezionata ed alle necessarie attività di formazione o addestramento;

-la modifica del profilo professionale del dipendente non comporta la modifica della dotazione organica e non comporta alcuna variazione nella spesa teorica occorrente che, pertanto, rimane confermata;

-nello svolgimento dei compiti di ufficio il dipendente in questione, si è utilmente occupato di attività che si collocano anche in campo amministrativo e che, quindi, possiede le competenze occorrenti alla copertura del profilo amministrativo;

C) PER IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

- assumere n.2 istruttore di vigilanza area degli istruttori, ex cat.C, a tempo indeterminato e pieno mediante ricorso a procedura di mobilità fra enti locali;

D) PER IL SERVIZIO SOCIO CULTURALE SERVIZI ALLA PERSONA

- copertura del posto di n.1 Assistente Sociale, Area dei Funzionari e delle E.Q., a tempo pieno e determinato mediante ricorso a contratto flessibile di somministrazione di lavoro. Detta assunzione in quanto eterofinanziata dal Fondo Povertà, non incide sul tetto del lavoro flessibile né sulla spesa complessiva di personale;

Viene annullata la copertura di n.1 posto di istruttore Amministrativo- Area degli Istruttori, ex cat.C, in quanto trasferita a copertura di pari posto e profilo presso il Servizio Gestione Economico Finanziaria.

E) PER IL SERVIZIO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

- assumere n.1 istruttore amministrativo/contabile mediante spostamento dell'unità, pari Area professionale (ex cat.C) ma diverso profilo, che non sarà più destinato ai servizi sociali;
- assumere n.1 Funzionario Amministrativo, area dei funzionari ed E.Q., mediante scorrimento di graduatoria di altri Enti secondo i criteri già delineati nella delibera G.C.n.152 del 24/07/2023 e qui confermati;

di **APPROVARE** sub “A” il prospetto relativo alla nuova dotazione organica ripartita per ciascun servizio;

di **APPROVARE** sub “B” il prospetto di calcolo spese di personale ai sensi dell'art. 33 co. 2 del D.L. n. 34/2019 e del D.M. 17 marzo 2020 di attuazione;

di **APPROVARE** sub “C” le schede di cui alla Sottosezione 3.3 - Piano Triennale dei fabbisogni di personale in aggiornamento di quelle allegate alla delibera G.C.n.44 del 26/03/2026 di approvazione del Piano Integrato di Attività e organizzazione (P.I.A.O.) per il triennio 2026/2028;

di **DARE ATTO** che le suddette assunzioni, in quanto sostitutive di cessazioni di altri dipendenti di pari area e profilo: a) non comportano alcuna modifica alla dotazione organica dell'Ente; b) rispettano i limiti assunzionali di cui al D.L. 34/2019, all'art. 5 del D.M. 17 marzo 2020, come da tabelle dimostrative già allegate alle delibere C.C.nn.rr. 4 e 5 del 27/02/2026 e G.C.n.44/2026;

di **DARE ATTO**, ai fini dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che sulla base della rilevazione effettuata, non sussistono eccedenze/esuberi di personale dipendente;

di **DARE ATTO** che il comune di Casamassima:

- a) è in regola con i vincoli normativi in materia di capacità assunzionale sulla base dei vigenti vincoli di spesa;
- b) non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui al D.Lgs. n. 267/2000;
- c) ha rispettato i termini per l'adozione dei documenti contabili e per il relativo invio alla Banca dati Amministrazioni pubbliche;

di **DARE ATTO** che le rimanenti sezioni e sottosezioni del PIAO rimangono invariate, come risultanti dalla deliberazione di G.C. n. 44/2026;

di **DARE ATTO** che la spesa derivante dal suddetto Piano triennale del fabbisogno è coerente con la previsione di spesa del personale contenuta nel Bilancio di Previsione 2026/2028 approvato;

di **AUTORIZZARE** il responsabile del Servizio Affari Generali Servizi al Cittadino-Ufficio Personale- ad avviare il procedimento per la copertura dei posti indicati nel presente provvedimento fermo restando che il relativo perfezionamento rimane in ogni caso subordinato all'esito negativo della procedura prevista dall'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001;

di **DARE ATTO**, altresì, che dell'adozione del presente provvedimento è data comunicazione alle Organizzazioni Sindacali e alla R.S.U.;

di **TRASMETTERE** il presente atto al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D.L. n. 80/ 2021;

di **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art.23 del D.lgs. n. 33/ 2013 e dell'art. 6, comma 4 del D.L. n. 80/2021;

di **DISPORRE**, dato atto dell'urgenza di provvedere al fine di dare attuazione al programma delle assunzioni in tempi brevi, che la su estesa deliberazione sia dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 189**

Ufficio Proponente: **UFFICIO PERSONALE**

Oggetto: **PRIMA MODIFICA PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2026-2028, AGGIORNAMENTO SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO, SOTTOSEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE (PTFP).**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO PERSONALE)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/08/2026

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Carmela Fatiguso

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art 4 del vigente regolamento di contabilità

Data 21/08/2026

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Calisi Domenica

Il presente verbale viene così sottoscritto.

SINDACO
NITTI GIUSEPPE

SEGRETARIO GENERALE
PINTO ANNA ANTONIA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casamassima. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Pinto Anna Antonia in data 27/08/2026
Nitti Giuseppe in data 27/08/2026



Comune di Casamassima

Area Metropolitana di Bari

*Piazza Aldo Moro n. 1
www.comune.casamassima.ba.it*

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

DELIBERA N. 143 del 27/08/2026

OGGETTO: PRIMA MODIFICA PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2026-2028, AGGIORNAMENTO SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO, SOTTOSEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE (PTFP).

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 27/08/2026 (art 134 - c.4 - D.Lgs. 267/2000)

Casamassima, 27/08/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Anna Antonia Pinto

La su indicata Deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on-line del Comune dal 27/08/2026 al 11/09/2026.

Casamassima, 27/08/2026

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Mongelli Antonella

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casamassima. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Pinto Anna Antonia in data 27/08/2026